



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI
SOCIALI E DEMOGRAFICI**

Determinazione Dirigenziale n. 291 del 01/12/2023

Repertorio Generale n. 1491 del 04/12/2023

**Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 216/2023 PROMOSSO
DALL' AVV. TURIANO PAOLO CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA.
CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 291 del 01/12/2023

Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 216/2023 PROMOSSO DALL' AVV. TURIANO PAOLO CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con nota acquisita al Prot. Gen. n. 33345 del 13/10/2023, L'Avv. Pietro De Luca, difensore dell'Ente nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sez II Civile tra Comune di Taormina e Avv. Turiano Paolo Mantica, ha comunicato di aver ricevuto la notifica presso il suo studio del ricorso in Cassazione proposto dall' Avv. Turiano in impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 216 del 14/03/2023;
- che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione in giudizio per la difesa delle ragioni dell'Ente;

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 361 del 17/11/2023, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio innanzi alla corte di Cassazione promosso dall' Avv. Turiano Paolo contro il Comune di Taormina e che con la medesima deliberazione, per ragioni di continuità nella difesa dell'Ente, è stato ritenuto opportuno conferire l'incarico all' Avv. Pietro De Luca, che ha rappresentato e difeso l'Ente nei precedenti gradi di giudizio;

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del

disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Atteso:

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , prevede che “Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

Richiamata, altresì la disciplina di regolazione emanata dall' ANAC con Linee Guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018 e in particolare, il principio di rotazione del conferimento degli incarichi legali.

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a complessivi € 7.860,28 per compensi legali comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA e che detto importo è stato accettato dal legale interessato;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 24 del 06/07/2023 avente ad oggetto “CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE DELL'INCARICO DI E.Q. DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI”;

Dato atto che :ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. **Z073D8863E**;

Visti:

- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. n. 361 del 17/11/2023, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare, al fine costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, promosso da Turiano Mantica Paolo, l'Avv. Pietro De Luca del foro di Catania, C.F. DLCPTR57S28B202D , con studio professionale in Viale Algide De Gasperi n. 93, Catania;

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a **€. 7.860,28** onnicomprensiva, con imputazione alla Missione 1, Programma 02, Tit.I Macroaggregato 03 capitolo 01021.03.00102119 (pren. Imp. 14215/2024) del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2024;
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' Avv. Pietro De Luca del foro di Catania, C.F. DLCPTR57S28B202D , con studio professionale in Viale Algide De Gasperi n. 93, Catania;

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

Oggetto: R: RICHIESTA DOCUMENTI

Mittente: Pietro De Luca <avv.delucact@hotmail.it>

Data: 28/11/2023, 12:40

A: "ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it" <ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it>

Allego l'autocertificazione richiesta.

Cordiali saluti

P. De Luca

Da: ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it

Inviato: lunedì 27 novembre 2023 12:17

A: Pietro De Luca; avv.dcantavenera@libero.it

Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0039084 del 29/11/2023
III SERVIZIO CONTENZIOSO

Preg.mi avvocati,

come da nuove disposizioni , per perfezionare gli atti di conferimento incarico legale, necessita che si faccia pervenire allo scrivente ufficio autocertificazione attestante la non sussistenza di oneri tributari nei confronti del Comune di Taormina.

Cordiali saluti

M. La Ianca

— Allegati: —

Autocertificazione-signed.pdf

721 kB

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/ De Kuca Pietro c.f. DLCPTR57S28B202D

nato a Bronte (CT) il 28 / 11 / 1957

residente a Catania (CT) in Viale O.M. Tornabene n° 3

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

l'insussistenza di qualsivoglia onere tributario a proprio carico verso il Comune di Taormina

Firmato digitalmente da

Luogo, Catania, 28/11/2023

PIETRO DE LUCA

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

**CN = PIETRO
DE LUCA
T = Avvocato
C = IT**

COMUNE DI TAORMINA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del la Dott.ssa Rossana Carruba Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 1 del 05 Gennaio 2017, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834

e

- 2) L'Avv. Pietro De Luca, nato a Bronte il 28/11/1957, C.F. DCLPTR57S28B202D, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Catania,

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. 361 del 17/11/2023 è stata deliberata la costituzione del Comune di Taormina nel giudizio Turiano Mantica Avv. Paolo c/Comune di Taormina - ricorso in Cassazione avverso Sentenza n. 216/2023;
- Con determina dell'Area Amministrativa n.....del... è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv. Pietro De Luca con studio in Catania Via Alcide De Gasperi n. 93 ;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare

domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto a Turiano Mantica Paolo.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere agli Avvocati incaricati delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Loro si impegnano a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - Gli Avvocati incaricati dichiarano formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel

pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - Gli Avvocati incaricati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di

omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 7.860,28 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n° 52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, gli avvocati incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, gli incaricati devono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dagli incaricati. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incarico principale, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- I professionisti si obbligano a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del

giudizio”.

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa i legali, i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

Gli Avvocati

Per il Comune di Taormina
Il dirigente Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 291 del 01/12/2023

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 216/2023 PROMOSSO DALL' AVV. TURIANO PAOLO CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	01021.03.00102119	1640/2023	€ 7.860,28

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 04/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale